



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ADUNANZA N. 272 LEGISLATURA N. IX

delibera
1425

DE/ML/AEA Oggetto: L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al
O NC patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in
de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione
Prot. Segr. criteri e modalità per la concessione degli aiuti
1587

Lunedì 22 dicembre 2014, nella sede della Regione Marche, ad Ancona,
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale,
regolarmente convocata.

Sono presenti:

- | | |
|----------------------|----------------|
| - GIAN MARIO SPACCA | Presidente |
| - ANTONIO CANZIAN | Vicepresidente |
| - SARA GIANNINI | Assessore |
| - PAOLA GIORGI | Assessore |
| - MARCO LUCHETTI | Assessore |
| - MAURA MALASPINA | Assessore |
| - PIETRO MARCOLINI | Assessore |
| - ALMERINO MEZZOLANI | Assessore |
| - LUIGI VIVENTI | Assessore |

Constatato il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Gian Mario Spacca.
Assiste alla seduta il Segretario della Giunta regionale, Elisa Moroni.
Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Maura Malaspina.
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

Inviata per gli adempimenti di competenza

- alla struttura organizzativa: _____
- alla P.O. di spesa: _____
- al Presidente del Consiglio regionale
- alla redazione del Bollettino ufficiale

Il _____

L'INCARICATO

Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente
del Consiglio regionale il _____
prot. n. _____

L'INCARICATO



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a) della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità, del Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura;

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31;

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione;

Con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

- di istituire il regime di aiuto in de minimis agricolo, Reg UE 1408/2013 del 18/12/2013, denominato "indennizzo dei danni causati da lupi e cani randagi o ferali agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini delle imprese del settore della produzione primaria di prodotti agricoli", in attuazione della L.R. n. 17 del 20/02/95, così come riportato all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione;
- di definire i criteri per la concessione degli aiuti di cui sopra ai sensi della LR 17/95, così come riportati all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, determinando:
 - le misure di prevenzione da attuare da parte dei beneficiari
 - i costi ammissibili all'indennizzo calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi ed intensità e condizioni per l'aiuto
 - le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo
 - le modalità per l'accertamento del danno e del nesso di causalità
- di demandare ad atti del dirigente competente:
 - la determinazione annuale degli indennizzi sulla base dei suddetti criteri
 - la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande e delle eventuali integrazioni

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- la definizione delle procedure istruttorie nel rispetto delle regole del De Minimis nel settore agricolo Reg UE 1408/2013
- di stabilire per l'anno 2014 un onere di € 100.000,00, derivante dal presente provvedimento, facendo fronte con le risorse iscritte con la legge di bilancio 2014 nel capitolo n. 31003101 U.P.B. 3.10.03;
- la copertura per gli oneri derivanti per l'attuazione della presente deliberazione negli anni successivi al 2014 verrà stabilita dalle singole leggi di approvazione del bilancio annuale;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Gian Mario Spacca)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa

- Legge Regionale 20 febbraio 1995 n. 17 "Interventi e indennizzi per danni causati al patrimonio zootecnico da specie animali di notevole interesse scientifico e da cani randagi";
- L'art. 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001 n. 20 ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 19 del 1/08/2005 "Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – norme in materia di organizzazione e di personale della Regione";
- La D.G.R. nr. 1209 del 02/08/2013 e la D.G.R. n.78 del 27/01/2014 di modifica della struttura organizzativa della Giunta Regionale e di conferimento di incarichi di posizioni dirigenziali di funzione;
- Legge Regionale n. 49 del 23/12/2013 di approvazione della Legge Finanziaria per l'anno 2014;
- Legge Regionale n. 50 del 23/12/2013 di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.
- Convenzione tra la Regione Marche ed il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'impiego del Corpo forestale dello Stato nell'ambito delle competenze regionali stipulata in data 04.04.2013.
- Convenzione per l'attuazione del programma 2013 – 2015 di conservazione del lupo nel territorio della Regione Marche.

Motivazione ed esito dell'istruttoria

La Legge 17/95 promuove ed attua interventi per la protezione di specie di particolare interesse scientifico (lupo, aquila reale) e concede un indennizzo agli allevatori per i danni causati agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini da lupi, cani randagi o ferali.

L'art.3 comma 1 stabilisce che l'indennizzo venga concesso fino alla reale entità del danno subito in relazione ai valori medi fissati annualmente dalla Giunta Regionale conformemente al comma 2 del medesimo articolo, in base al quale è stato disposto il presente atto.

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il successivo art. 4 fissa l'iter procedurale che deve essere seguito per conseguire l'indennizzo nonché il ruolo dei vari soggetti chiamati in causa (Allevatore, Comune, Servizio veterinario locale, Regione); in particolare il comma 6 precisa che gli indennizzi non liquidabili nell'esercizio in cui il danno è riferito diventano prioritari nell'esercizio successivo e liquidati nel primo semestre utile.

La stessa Commissione Europea ha evidenziato che i danni agli allevamenti causati da animali protetti costituiscono un problema sempre più diffuso. Il successo della politica di conservazione dell'UE dipende in parte dalla gestione effettiva dei conflitti tra i grandi carnivori e gli allevatori. Di conseguenza, e nel rispetto del principio di proporzionalità, la Commissione dichiara compatibili con l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato gli aiuti destinati a indennizzare le perdite causate da animali protetti e taluni costi indiretti ad esse connessi se soddisfano alcuni principi di valutazione comuni e specifiche condizioni che vengono indicate negli orientamenti per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 2014/C 204/01 GUUE del 1 luglio 2014 C 204/01.

La Regione Marche intende istituire un regime di aiuto in de minimis agricolo ai sensi del Reg UE 1408/13 coerente con gli orientamenti di cui sopra finalizzato ad indennizzare la perdita di animali uccisi o piante distrutte dagli animali protetti da parte delle imprese del settore della produzione primaria ed in particolare gli allevatori delle specie bovine, equine ed ovicaprine, nonché di quelle bufaline, in quanto equiparabili a quelle bovine.

Per poter dare ristoro a coloro che hanno già subito danni e che hanno già presentato domanda di indennizzo e considerando la difficoltà di distinguere il morso del cane randagio dal lupo, si ritiene opportuno con il regime in de minimis in prima applicazione di concedere gli aiuti anche per i danni causati da cani randagi o ferali.

L'aiuto viene riconosciuto quando esiste un nesso causale diretto, evidenziato dal morso, tra la morte dell'animale e l'aggressione diretta del lupo o del cane randagio o feroce; l'accertamento viene effettuato da una autorità pubblica, e cioè dai veterinari dell'ASUR

La Regione intende indennizzare gli allevatori danneggiati dagli animali protetti con una intensità massima di aiuto fino all' 80% dei costi ammissibili, fino alla capienza dell'importo disponibile nel 2014, secondo l'ordine cronologico della predazione, per le domande ritenute ammissibili dopo il completamento della documentazione necessaria nei termini prescritti.

Gli "Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020" (2014/C 204/01) prevedono che per attenuare i rischi di distorsione della concorrenza ed offrire un incentivo per minimizzare i rischi è richiesto un contributo minimo da parte dei beneficiari. Tale contributo deve assumere la forma di misure preventive ragionevoli (ad esempio recinzioni di sicurezza laddove possibile, cani pastore ecc.) e deve essere proporzionato al rischio di danni causati da animali protetti nella zona interessata.

La regione prevede dei criteri per la determinazione delle misure di prevenzione quali la tipologia ed il numero dei cani di guardiana, la presenza e la modalità di costruzione delle recinzioni ed altri interventi per garantire la sicurezza degli animali allevati.

Per la determinazione dei costi ammissibili all'indennizzo questi vengono determinati e sono calcolati in base al valore medio di mercato degli animali uccisi o delle piante distrutte dagli animali protetti.

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti conseguentemente all'evento che ha determinato il danno.

Nel rispetto del principio di proporzionalità l'aiuto è considerato proporzionato se si limita allo stretto necessario per raggiungere l'obiettivo comune prefissato.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per l'applicazione del regime di aiuto è necessario definire i criteri per la concessione degli aiuti ai sensi della LR 17/95, così come riportati all'allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, determinando:

- le misure di prevenzione da attuare da parte dei beneficiari
- i costi ammissibili all'indennizzo calcolati in base al valore di mercato degli animali uccisi ed intensità e condizioni per l'aiuto
- le modalità per la presentazione delle domande di indennizzo
- le modalità per l'accertamento del danno e del nesso di causalità

L'indennizzo concesso è comunque non superiore al valore medio annuale di mercato riferito alla specie (Mercuriali) e indicati ogni anno con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

Per la liquidazione degli aiuti si ritiene di dare priorità, così come previsto dall'art. 4, comma 6 della L.R. 17/95, alle istanze rimaste inevase degli anni precedenti, secondo i valori medi degli anni di riferimento nei quali è avvenuta la predazione.

Per quanto riguarda le misure di prevenzione saranno indicati i principali sistemi quali: le Recinzioni e i Cani da guardiania.

Al Corpo forestale dello Stato, su incarico della Regione Marche, svolgerà le attività di monitoraggio della presenza del lupo nel territorio regionale, nell'ambito della Convenzione per l'attuazione del programma 2013 – 2015 di conservazione del lupo nel territorio della Regione Marche.

Per l'applicazione del regime di aiuto nell'anno 2014 si ritiene necessaria almeno la somma di € 100.000,00 al fine di concedere e liquidare gli indennizzi con priorità alle istanze rimaste inevase degli anni precedenti, così come previsto dall'art. 4, comma 6 della L.R. 17/95, e secondo i valori medi degli anni di riferimento.

L'onere derivante per l'anno 2014 dal presente provvedimento di € 100.000,00 farà carico alle risorse iscritte con la legge di bilancio 2014 nel capitolo n. 31003101 U.P.B. 3.10.03.

La copertura degli oneri derivanti per l'attuazione della presente deliberazione negli anni successivi al 2014 verrà stabilita dalle singole leggi di approvazione del bilancio annuale;

Si propone infine di demandare ad atti del dirigente competente:

- la determinazione annuale degli indennizzi sulla base dei suddetti criteri
- la definizione dei tempi e delle modalità di presentazione delle domande,
- la definizione delle procedure istruttorie nel rispetto delle regole del De Minimis agricolo Reg UE 1408/2013

Proposta

Per quanto sopra evidenziato si ritiene opportuno proporre alla Giunta regionale l'adozione di una deliberazione avente per oggetto "L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti"

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Avv. Cristina Martellini)

IL DIRIGENTE VICARIO
(Dot. Roberto Luciani)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria di € 100.000,00 intesa come disponibilità suol capitolo n. 31003101, U.P.B. 3.10.03, a carico del bilancio 2014, in quanto trattasi di fondi regionali.

LA RESPONSABILE DELLA P.O.
CONTROLLO CONTABILE DI SPESA

(Stefania Denaro)

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
AMBIENTE E AGRICOLTURA

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(Cristina Marellini)

IL DIRIGENTE VICARIO

(Dot. Roberto Luciani)

La presente delibera si compone di n. ¹²..... pagine, di cui n. pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elsa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

REGIME DI AIUTO – INDENNIZZO DANNI CAUSATI DA ANIMALI PROTETTI

in regime “de minimis” così come istituito con Reg. (UE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Stato: ITALIA

Regione: Marche

Titolo della misura di aiuto: “indennizzo dei danni causati da lupi e cani randagi o ferali agli allevamenti bovini, ovini, caprini ed equini delle imprese del settore della produzione primaria” in attuazione della LR 17 del 20.02.1995

Base giuridica: LR 17/95 - Progetto DGR “L.R. n. 17 del 20/02/95. Indennizzo danni al patrimonio zootecnico. Istituzione regime di aiuto in de minimis agricolo Reg UE 1408/13 e definizione criteri e modalità per la concessione degli aiuti”

Territorio interessato: L'intero territorio della Regione Marche

Beneficiari: Imprese del settore della produzione primaria

Importo del Regime: Importo complessivo previsto fino al 2020 € 2.500.000,00

Strumento di aiuto: sovvenzione diretta

Obiettivo: Ripristinare il potenziale produttivo agricolo danneggiato

Costi ammissibili: I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento valutati da autorità pubblica.

Intensità massima dell'aiuto: 80% dei costi ammissibili - L'indennizzo viene calcolato in base al valore di mercato degli animali uccisi.

Durata: dalla data di istituzione del regime fino al 31.12.2020

Indirizzo internet: agricoltura.regione.marche.it

Autorità che concede l'aiuto – Giunta Regione Marche – Servizio Ambiente e Agricoltura

Altre informazioni

MA



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- Beneficiario dell'aiuto è l'impresa agricola, singola o associata, persona fisica, o società di persone fisiche, o persona giuridica, che possiede un'azienda zootecnica o possiede e invii un gregge o una mandria in alpeggio (monticazione), o in transumanza, o al pascolo vagante, nella Regione Marche, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza.
- Gli aiuti sono concessi in base dei criteri stabiliti dalla DGR _____ del _____ e secondo le modalità stabilite dai decreti del dirigente competente
- L'Italia ha istituito un registro centrale degli aiuti "de minimis" che copre un periodo di tre esercizi finanziari.
- L'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti de minimis eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto ai sensi della DGR 1408/2013 e dei due esercizi fiscali precedenti; tale verifica viene effettuata attraverso il suddetto registro centrale degli aiuti, nonché mediante acquisizione di apposita dichiarazione da parte dell'aspirante all'aiuto.
- Ai sensi del Regolamento (CE) 1408/2013 l'importo massimo del contributo concesso non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 15.000,00 euro pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 15.000,00 euro;
- I predetti contributi vengono erogati nell'ambito del regime "de minimis" così come istituito con Reg. (CE) 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo alla applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- la richiesta di aiuto deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel periodo di cui al successivo comma, pena la non ricevibilità della domanda.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 2

CRITERI PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI AI SENSI DELLA LR 17/95

- 2.a MISURE DI PREVENZIONE
- 2.b COSTI AMMISSIBILI
- 2.c INTENSITA' E CONDIZIONI DELL'AIUTO
- 2.d PROCEDURA
- 2.e AUTORITA' DI CONTROLLO

2.a PREVENZIONE

- Recinzioni, elettrificate e non, idonee ed adeguate allo scopo.
- I cani da guardiana in numero adeguato (Pastore Maremmano, Abruzzese o razze affini, oppure le prime loro meticcature)

2.b COSTI AMMISSIBILI

I costi ammissibili sono i costi dei danni diretti subiti come conseguenza dell'evento valutati da autorità pubblica veterinaria (nesso di causalità).

Viene preso a riferimento per l'indennizzo il valore medio annuale di mercato riferito alla specie danneggiate (Mercuriali) e indicati ogni anno con provvedimento del Dirigente della struttura competente.

2.c INTENSITA' E CONDIZIONI DELL'AIUTO

Beneficiario dell'aiuto è l'impresa agricola, singola o associata, persona fisica, o società di persone fisiche, o persona giuridica, che possiede un'azienda zootecnica, o possiede e invii un gregge o una mandria in monticazione, o in transumanza o in pascolo vagante, nella Regione Marche, a prescindere dalla nazionalità o dalla residenza.

Gli animali indennizzati sono quelli delle specie bovine, equine ed ovicaprine, nonché di quelle bufaline, in quanto equiparabili a quelle bovine.

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'aiuto viene riconosciuto fino al 80% dei costi ammissibili.

L'indennizzo viene calcolato in base al valore medio di mercato dell'anno in cui si verifica l'evento.

L'erogazione del contributo è soggetta alla preliminare verifica degli aiuti de minimis eventualmente già percepiti a qualsiasi titolo dal potenziale beneficiario nel corso dell'esercizio finanziario in cui alla impresa è riconosciuto il diritto di percepire l'aiuto ai sensi della DGR 1408/2013 e dei due esercizi fiscali precedenti; tale verifica viene effettuata attraverso il suddetto registro centrale degli aiuti, nonché mediante acquisizione di apposita dichiarazione da parte dell'interessato.

L'importo massimo del contributo concedibile non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di 15.000,00 euro pena la revoca del contributo stesso per l'intero importo e l'eventuale recupero delle risorse liquidate; in caso di superamento della soglia l'importo massimo del contributo concedibile è pertanto ridotto della parte eccedente i 15.000,00 euro.

All'atto della concessione dell'aiuto deve essere obbligatoriamente acquisita la dichiarazione del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel periodo di cui al successivo comma, pena la non ammissibilità della domanda.

L'erogazione del contributo è subordinata al rispetto degli obblighi di seguito indicati:

- gli animali della specie bovina, ovina e caprina, devono essere:
 - in regola con le norme della profilassi di Stato;
 - identificati come da normativa vigente (DPR 317/96 del 30 aprile 1996);
- Per le aziende ovi-caprine occorre inoltre che:
 - per la difesa del gregge ci sia un adeguato numero di cani, appartenenti alle razze da guardiania
 - adeguate recinzioni di protezione.
- Nella comunicazione di richiesta di risarcimento danni occorre che siano indicati i seguenti dati:
 - nominativo del dichiarante e suo codice fiscale;
 - ragione sociale dell'impresa (denominazione), sede legale;
 - Codice Aziendale, Codice fiscale, Partita IVA ed IBAN;
 - numero complessivo dei capi di cui è composto il gregge e/o mandria che è stata assalita;
 - documentazione fotografica;
 - certificato sanitario dell'avvenuto smaltimento della/e carcassa/e;
 - dichiarazione di non aver richiesto, ne richiedere od ottenuto risarcimenti per il medesimo danno.

Per procedere alla liquidazione dell'indennizzo è necessario che, dal verbale di accertamento del danno risulti:

- per tutte le specie e razze:
 - che al momento dell'attacco gli animali non erano ubicati all'interno di stalle o comunque di costruzioni chiuse in muratura , in quanto per siffatti casi si desume una negligenza oggettiva e una responsabilità personale dell'allevatore;
- per il solo settore ovi-caprino:

M



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- una descrizione dettagliata dei mezzi di difesa attuati, compresa l'indicazione del numero dei cani, il rispetto delle norme sull'anagrafe canina, la tipologia delle recinzioni,;
- un adeguato numero di cani per la difesa del gregge, i quali debbono essere identificati con microchip, (da indicare nel prospetto), ammettendo esclusivamente le razze da guardiania e/o primi meticciami con le stesse;
- adeguate recinzioni di protezione, costituite da stazzi notturni che, per l'altezza della struttura o per la particolare tipologia utilizzata (recinzione con misure anti-intrusione) possano garantire l'incolumità del gregge dagli attacchi dei predatori;
- indicare, nei casi di aggressione alle greggi, le modalità con le quali i predatori individuati possano aver superato le barriere di custodia del gregge stesso.
- indicare le marche auricolari; per i soggetti iscritti ai LL.GG. riportare il numero di matricola ed è indispensabile allegare il certificato di iscrizione alla richiesta di indennizzo.

Nei casi in cui si verificassero ripetuti danni consecutivi in un semestre, ad uno stesso allevatore, si provvederà ad effettuare opportune verifiche da parte del Servizio regionale competente, per accertare se le difese adottate risultino sufficienti e rispondenti al tipo di gregge in possesso all'azienda, al fine di valutare se procedere o meno ad una diminuzione del contributo pari al 50% del totale spettante da indennizzare.

In ogni caso i contributi saranno concessi nel rispetto delle disponibilità di bilancio, tenuto conto della priorità derivante dalla completezza della documentazione al momento di presentazione delle domande di aiuto.

Viene data priorità, così come previsto dall'art. 4, comma 6 della L.R. 17/95, alle istanze rimaste inevase degli anni precedenti, secondo i valori medi degli anni di riferimento. Pertanto i contributi verranno concessi ed erogati alle domande presentate e ammesse nel rispetto del criterio cronologico in relazione all'evento di predazione.

2.d PROCEDURA

L'apposita domanda di indennizzo dovrà essere presentata dall'allevatore al Sindaco del Comune ove l'evento dannoso si è verificato, entro le 24 ore lavorative successive al verificarsi dello stesso mediante PEC.

La successiva richiesta di aiuto deve essere obbligatoriamente accompagnata dalle dichiarazioni del richiedente in merito all'eventuale percepimento di altri aiuti de minimis nel periodo di cui al successivo comma, pena la non ricevibilità della domanda, secondo le indicazioni della Regione.

Successivamente, il Comune dovrà trasmettere entro dieci giorni al Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche, mediante PEC, il fascicolo completo, comprensivo degli originali della richiesta che del Verbale di accertamento del danno riportante anche idonea documentazione fotografica dei

Handwritten mark



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

capi aggrediti siglata dal Veterinario che espleta l'accertamento, nonché il certificato dell'avvenuto smaltimento delle carcasse in quanto obbligatorio ai fini dell'attribuzione dell'indennizzo.

Il competente Servizio di Sanità Animale delle Zone territoriali ASUR, oltre al verbale di accertamento, verifica la corretta registrazione dell'evento nell'apposito registro di stalla dell'anagrafe bovina, ovina, caprina ed equina.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere alla ASUR della zona territoriale di competenza copia del modello 2/33 bis.

Per le domande già presentate per la richiesta dell'indennizzo, e per le quali non si è proceduto alla concessione ed alla liquidazione, il beneficiario dovrà inviare una richiesta con modalità PEC volta all'adesione al regime di aiuto in De Minimis, entro un termine definito con atto del dirigente competente.

2.e AUTORITA' DI CONTROLLO

Il Medico veterinario per competenza territoriale è l'autorità preposta alla verifica del nesso/causa evento.